

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola 28 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)

DETERMINAZIONE

ATTO N. 50 DEL 18/2/2020

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE - PERIODO 2020/2022 - CIG ZF42C19FAD

IL DIRETTORE

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016;

Considerata la necessità da parte dell'Ente di affidare ad un Operatore Economico specializzato il servizio in oggetto, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Ritenuto quindi opportuno indire gara per l'affidamento del servizio in parola, con invio individuale della documentazione di gara ad Operatori Economici individuati in base a ricerca su siti specializzati;

Dato atto che per la presente procedura non risulta necessario il DUVRI;

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016 è possibile:

1. l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
2. il ricorso a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, nel caso di indisponibilità degli strumenti telematici di negoziazione;
3. lo svolgimento di procedura ordinaria

STABILITO di seguire la procedura ordinaria, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici;

RITENUTO, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa;

ATTESO che è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è riportato in oggetto;

VISTI il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ;

SETTORE	Firma per Visto	PARERE (se di competenza)
AREA HANDICAP		
AREA SOCIALE		
FINANZIARIO		
SEGRETERIA		
PERSONALE		

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53, comma 1°, della L. n. 142/90.
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5 bis, della L. 142/90, così come modificato dall'art. 6, comma 11, della L. 127/97.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Ufficiale del C.I.S.S. per quindici giorni consecutivi a partire dal _____ ai sensi art. 47 c. 1 L. 142/90.

(data)

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITA'

La presente Determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 55, comma 9/bis, della L. n. 142/90, così come modificato dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97, a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SEGRETARIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE composta di n.... fogli con n. pagine utilizzate.

(data)

IL SEGRETARIO

Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) Di indire una procedura negoziata mediante invito a n. 6 Operatori Economici specializzati, come da elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), per l'affidamento del servizio in oggetto, approvando all'uso la documentazione di gara, come allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B)
- 2) Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per evitare la reciproca pubblicità dell'elenco degli invitati;
- 3) di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire ed il suo oggetto sono quelli di cui in premessa;
 - il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dal bando e relativi allegati, come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B);
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- 4) Di riservare all'atto di aggiudicazione l'adozione degli impegni di spesa derivanti dal presente atto;
- 5) di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:
 - a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
 - b) al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.



All. A) a Det. n. 50 del 18/2/20

- * FERNANDEZ Michele, Domodossola dottfernandez@tin.it
- * FOLINI Giuliano, Domodossola giuliano.folini@alice.it
- * GODIO Giuseppe Via Provinciale 136 – 28859 TRONTANO
- * MAGLIO Roberto, Domodossola roberto.maglio0@alice.it
- * CENTRO DIAGNOSTICO CERNAIA, Verbania mdlc14@gruppocdc.it
- * BIOCHEMICAL SRL, Domodossola biochemical.srl@libero.it

Prot. 1460 del 12/2/20

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PRESSO IL CISS OSSOLA AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 - PERIODO 2020/2022 - CIG ZF42C19FAD

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti documenti complementari:

1. Allegato 1: Modello di Istanza di ammissione alla gara (in due versioni: modello individuale e modello per centro medico)
2. Allegato 2: Modello di offerta tecnica con tabella allegata
3. Allegato 3: Modello di offerta economica
4. Allegato 4: Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (vigente Codice contratti)

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI (CISS-OSSOLA)
Via Mirzoccola 28 - 28845 Domodossola (VB)

Tel. 0324/52598 interno 1
Mail: segreteria@ciss-ossola.it PEC: ciss@pec.ciss-ossola.it
Fax : 0324/575770

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il Direttore del CISS-OSSOLA Mauro FERRARI

DURATA DELL'APPALTO

Dall'aggiudicazione (prevista nel mese di marzo 2020) al 31 dicembre 2022, fatte salve modifiche istituzionali nella gestione dei servizi sociali pubblici del territorio di competenza del CISS-OSSOLA.

OGGETTO DELL'APPALTO

Le attività oggetto dell'incarico sono quelle connesse al ruolo di "Medico competente", così come disposto dagli articoli 18, 38, 39, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Le prestazioni dovranno interessare tutti i lavoratori dipendenti del Ciss Ossola ed eventuali Volontari del Servizio Civile, tirocinanti o beneficiari di Progetti di Attivazione Sociale/Messa alla prova. A tal fine si precisa che, alla data del 1° gennaio 2020, il personale in servizio del CISS OSSOLA è pari a n. 60 dipendenti di cui:

- 9 Amministrativi (compreso il Dirigente);
- 9 Assistenti Sociali;
- 23 Educatori Professionali (6 assegnati ai Servizi per i Minori, 1 ai Centri di Accoglienza Migranti e i restanti ai Servizi per le disabilità.);
- 1 Autista;
- 18 Operatori Socio Sanitari (4 assegnati al Servizio di Assistenza Domiciliare, 1 ai Centri di Accoglienza Migranti e i restanti ai Servizi per le disabilità.)

In caso di modifiche gestionali che comportino variazioni nel numero del personale dipendente in aumento o in diminuzione oltre le dieci unità verrà proporzionalmente elevato o ridotto il monte di spesa annuale di €. 2.000 per visite specialistiche ed esami di laboratorio, fino ad un massimo del 20% in aumento o diminuzione del valore complessivo dell'appalto, in conformità ai limiti consentiti dalla normativa vigente.

Le sedi presso cui operano i dipendenti sono le seguenti:

ELENCO SEDI OPERATIVE DEL CISS OSSOLA			
N.	TIPOLOGIA	COMUNE	VIA
1	LEGALE	DOMODOSSOLA	MIZZOCOLA 28
2	DISTRETTO	BACENO	FR.NE CRINO 50
3	DISTRETTO	SANTA MARIA MAGGIORE	VIA MARCONI 61
4	DISTRETTO	DOMODOSSOLA	VIA SCAPACCINO 47
5	DISTRETTO	VILLADOSSOLA	VIA MARCONI 50
6	DISTRETTO	VANZONE	VIA GORINI 20
7	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA'	PALLANZENZO	VIA DEI CADUTI 1
8	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA'	PIEVE VERGONTE	VIA MASSARI
9	RESIDENZA ASSISTENZIALE FLESSIBILE PER PERSONE CON DISABILITA'	DOMODOSSOLA	PIAZZA ORSI MOSE'
10	CASA ROSA (CENTRO ACCOGLIENZA MIGRANTI)	TRONTANO	F.NE RONCO 2
11	EX-CASA RIPOSO ANZIANI (CENTRO ACCOGLIENZA MIGRANTI)	CRAVEGGIA	VIA BORGNI
12	GRUPPO APPARTAMENTO PER PERSONE CON DISABILITA'	DOMODOSSOLA	VIA MONTEGRAPPA
13	CASA LETIZIA FRANCESCA (CENTRO ACCOGLIENZA MIGRANTI)	DOMODOSSOLA	VIA SAN FRANCESCO 23

Dato atto che trattasi di attività di natura intellettuale non si ritiene necessaria la redazione del D. U.V.R.I. e non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza, fatto salvo l'eventuale utilizzo delle sedi ambulatoriali messe a disposizione da parte del CISS-OSSOLA, nel qual caso si provvederà di conseguenza.

SOGGETTI INVITATI

Sono invitati alla presente selezione Medici specialisti in Medicina del Lavoro, in qualità di liberi professionisti e Centri Medici che si avvalgano di medici specialisti in Medicina del Lavoro.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati possono presentare istanza di partecipazione alla selezione se (a) titolo personale o con riferimento ai medici che verranno incaricati dal Centro) sono in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione;
- ✓ iscrizione all'Ordine dei Medici competenti istituito presso il Ministero della salute;
- ✓ uno dei titoli previsti dall'articolo 38, comma 1, alle condizioni dei commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. e precisamente:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 s.m.i. (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro);
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
- e) almeno un incarico di medico competente svolto presso enti pubblici o aziende private con più di 50 dipendenti.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione e dovranno risultare da apposita dichiarazione resa secondo quanto previsto dall'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.. In caso di partecipazione alla gara da parte di Centro Medico dovrà essere indicato il nominativo del Medico individuato ed il medesimo dovrà allegare l'autocertificazione di cui sopra.

PRESTAZIONI RICHIESTE

Il professionista s'impegna a svolgere il servizio in oggetto con la dovuta professionalità e puntualità e in particolare:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza.
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

La sorveglianza sanitaria comprende in particolare le seguenti attività e prestazioni:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

— visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

— visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

— visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

— visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, concordando con il datore di lavoro il luogo di custodia;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso, fornendo le informazioni riguardo alla conservazione;

f) procede agli invii all'ISPEL della documentazione di legge;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i., al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno nei limiti minimi di legge;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitari;

n) assicura la consulenza medica al Datore di lavoro del CISS OSSOLA;

o) garantisce, in caso di assenza a qualsiasi titolo, l'intervento in via sostitutiva da parte di altro Medico in possesso dei requisiti di partecipazione come sopra indicati, dando tempestiva comunicazione al CISS OSSOLA del nominativo e recapiti del medesimo e fermo restando che il rapporto contrattuale continua ad intercorrere fra CISS-OSSOLA e Medico aggiudicatario dell'appalto.

Il medico competente è obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del D.lgs. 81/2008 con il Direttore del CISS-OSSOLA o suo delegato.

In occasione delle riunioni, il medico competente deve comunicare per iscritto al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi (R.S.P.P.), ai Rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornire indicazioni sul significato di detti risultati, ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui sopra è effettuata dal Direttore del CISS OSSOLA direttamente o tramite il suo Servizio di Prevenzione e Protezione, con un anticipo di almeno quindici giorni.

Dal momento che il medico competente è tenuto a collaborare con i Datori di lavoro nella valutazione del rischio e nella elaborazione del relativo documento previsto dall'art. 28 del D.lgs. 81/2008, nonché all'aggiornamento dello stesso, ogniqualvolta il Direttore del CISS OSSOLA ritenga che sia necessario apportare precisazioni o modifiche a tale documento, può convocare a tal fine un incontro per il quale il medico si deve rendere disponibile.

Dopo l'aggiudicazione, il Direttore del CISS OSSOLA può chiedere al medico competente di far pervenire a lui e al R.S.P.P., entro un mese dalla data di richiesta, le osservazioni ai propri documenti di valutazione dei rischi.

Il Medico Competente dovrà effettuare, nel corso dell'anno 2021, il Corso di aggiornamento di Primo Soccorso Aziendale per parte del personale (numero indicativo di partecipanti: 35). Il Corso avrà luogo in locali messi a disposizione dal CISS-OSSOLA.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Alla selezione non possono partecipare, a pena di esclusione:

- ✓ coloro che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»[in seguito "Codice degli Appalti"];
- ✓ coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione;
- ✓ i dipendenti di una struttura pubblica che sono assegnati agli uffici che svolgono attività di vigilanza;
- ✓ coloro che sono in conflitto d'interesse con il CISS OSSOLA o che abbiano demeritato in precedenti incarichi.

OBBLIGHI A CARICO DEL CISS OSSOLA

Il CISS OSSOLA s'impegna a:

- trasmettere al medico competente gli elenchi del personale, con l'indicazione del profilo professionale attribuito, ai fini della valutazione della sorveglianza sanitaria da attuare;
- comunicare tempestivamente ogni nuova assunzione o quant'altro necessario per lo svolgimento delle funzioni del medico competente;
- garantire al medico competente l'accesso ai locali dell'ente e alla documentazione dallo stesso ritenuta necessaria per l'assolvimento delle sue funzioni;

—mettere a disposizione del medico competente n. 3 locali per l'esecuzione dell'incarico affidatogli e precisamente:

- 1- Presso la sede della Residenza Assistenziale Flessibile di Domodossola in piazza Orsi Mosè 1
- 2- Presso la sede del Centro Diurno per persone con disabilità a Pallanzeno in via dei Caduti 1;
- 3- Presso la sede del Centro Diurno per persone con disabilità a Pieve Vergonte in via Massari.

TERMINI E MODALITÀ DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

A pena di esclusione i plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara, dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero, a mano direttamente al Protocollo (negli orari di apertura al pubblico) presso la sede amministrativa del CISS-OSSOLA,

entro e non oltre le ore 11:00 del giorno MERCOLEDÌ 4 MARZO 2020

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

I concorrenti dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante i dati identificativi dell'offerente e l'indicazione: **"NON APRIRE - OFFERTA SERVIZIO MEDICO COMPETENTE CISS OSSOLA"**.

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste:

BUSTA 1 recante intestazione del mittente e la dicitura: "domanda di ammissione" contenente:

* istanza di ammissione alla gara, da compilarsi utilizzando il modello "Allegato 1", come allegato al presente disciplinare, in carta libera, con dichiarazioni da rendere ex art. 46 e 47 del DPR 445/00 attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione, debitamente sottoscritte anche negli allegati stessi, corredati da copia leggibile di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;

Allo stesso deve essere allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di partecipazione come Centro Medico occorre produrre il documento di identità sia del Rappresentante Legale del Centro sia del Medico incaricato salvo siano la stessa persona.

BUSTA 2, a pena di esclusione sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'intestazione del mittente e la dicitura **"offerta tecnica"** contenente:

Dichiarazione dell'anzianità di servizio specifica, da compilarsi utilizzando il modello "Allegato 2", come allegato al presente disciplinare

BUSTA 3, a pena di esclusione sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'intestazione del mittente e la dicitura **"offerta economica"** contenente:

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità economiche del CISS Ossola.

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

A ogni concorrente verrà attribuito un punteggio (massimo 100 punti) secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:

- offerta tecnica: 50 punti
- offerta economica: 50 punti

Valutazione dell'offerta tecnica (massimo punti 50).

—esperienze professionali, maturate in qualità di medico competente, presso pubbliche amministrazioni e aziende private con l'attribuzione (riferita ad anno o frazione di anno superiore a mesi 6)

a. punti 5,00 per ogni incarico di medico competente svolto presso enti/aziende con numero di dipendenti superiori a 300;

b. punti 4,00 per ogni incarico di medico competente svolto presso enti/aziende con numero di dipendenti superiori a 200;

c. punti 3,00 per ogni incarico di medico competente svolto presso enti/aziende con numero di dipendenti superiori a 100;

d. punti 2,00 per ogni incarico di medico competente svolto presso enti/aziende con numero di dipendenti superiori a 50;

e. punti 1,00 per ogni incarico di medico competente svolto presso enti/aziende con numero di dipendenti inferiori a 50.

Nel caso in cui non venga indicato dal candidato il numero dei dipendenti dell'ente/azienda, sarà attribuito il punteggio minimo.

Valutazione dell'offerta economica [massimo punti 50]:

Si procederà alla valutazione ponderata delle offerte relative alle singole voci, con la seguente pesatura relativa all'offerta migliore per ogni voce:

- visita medica: 30 punti

- gestione del servizio in relazione agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e corso primo soccorso: 20 punti

Alle altre offerte, per ogni singola voce, è attribuito un punteggio determinato con la seguente formula:

$$PA = \text{punteggio massimo per singola voce} \times \frac{R \text{ max}}{RA}$$

dove:

PA = punteggio da attribuire all'operatore economico A

RA = valore dell'offerta dell'operatore economico A

Rmax = valore dell'offerta più conveniente

Offerta economica da compilarsi utilizzando il modello "Allegato 3", come allegato al presente disciplinare.

Si richiede un'offerta separata per:

- Visita medica (costo unitario)
- Gestione complessiva del servizio in relazione agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e smi e svolgimento del corso di aggiornamento di primo soccorso.
-

Il compenso richiesto deve essere indicato in lettere onnicomprensive e al lordo di ogni fiscalità, specificando a parte oneri fiscali e/o previdenziali.

Ai fini della determinazione del valore complessivo dell'appalto verranno quantificate a titolo indicativo le visite mediche di cui al successivo schema riepilogativo:

Anno	Visite di idoneità previste	Visite di idoneità ipotizzate	Visite ipotizzate per Volontari Servizio Civile/ beneficiari di progetto/ richieste da parte di Dipendenti/malattia superiore ai 60 giorni/eventuali nuove assunzioni
2020	23		10
2021	34		10
2022		23	10
Totale			110

Per quanto attiene:

- Visite specialistiche
- Esami di laboratorio

obbligatori per legge o che risulteranno necessari durante l'esecuzione dell'appalto, nel caso in cui l'offerta fosse presentata dal singolo professionista (o il Centro aggiudicatario risultasse sprovvisto dello Specialista necessario), si richiede che il Medico Competente si avvalga, previo accordo diretto, di uno Specialista e/o di una struttura sanitaria pubblica o privata per gli esami di laboratorio e le visite specialistiche eventualmente prescritte. I relativi oneri sono presunti, sulla base dell'andamento storico, in un monte spesa complessivo massimo di € 2.000 per ogni anno (2020, 2021, 2022), ed entro tale limite saranno rimborsati direttamente all'aggiudicatario, su esibizione di documentazione giustificativa della spesa sostenuta. La cifra suindicata sarà considerata ai fini del valore complessivo dell'appalto.

Qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, emergesse la necessità di visite specialistiche od esami di laboratorio che comporterebbero una spesa eccedente rispetto al monte sopraindicato ciò sarà consentito nel limite del 20% del valore complessivo dell'appalto, previa comunicazione al CISS-OSSOLA. In caso di necessità di superamento di detto limite di legge il Medico Competente non potrà procedere autonomamente e dovrà segnalare tale necessità al CISS-OSSOLA, che provvederà ai sensi di legge.

Lo svolgimento del servizio complessivo di visite, analisi e visite specialistiche dovrà avvenire in ambulatori presenti sul territorio di competenza del CISS-OSSOLA, che, come sopra specificato, se richiesto metterà a disposizione 3 ambulatori infermieristici.

Il servizio verrà affidato al professionista che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato, ottenuto sommando i punteggi parziali.

In caso di parità si darà priorità all'offerta economica migliore.

In caso di ulteriore parità si procederà a pubblico sorteggio.

Le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il CISS OSSOLA né al conferimento del servizio né alla stipulazione del contratto, ma vincoleranno i partecipanti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

L'apertura dei plichi contenenti i documenti e l'offerta, l'attribuzione dei punteggi e la formulazione della graduatoria saranno effettuate in seduta pubblica alle ore 14:30 del giorno mercoledì 4 marzo 2020, presso la sede del CISS OSSOLA, via Mazzocola 28 a Domodossola. Eventuali rinvii saranno comunicati agli offerenti nel modo più tempestivo possibile.

COMPENSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A seguito dello svolgimento del servizio prestato ed a seguito di spese sostenute per visite specialistiche ed analisi di laboratorio da lui affidate ad altri soggetti, l'aggiudicatario emetterà regolare fattura elettronica.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva -D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal CISS OSSOLA tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione dell'incarico affidato, e qualunque altro onere, espresso o non dal presente disciplinare, inerente o conseguente allo stesso.

Qualora il medico competente si rendesse inadempiente, anche parzialmente, agli obblighi contrattuali, il CISS OSSOLA richiederà di provvedere agli adempimenti contrattuali a mezzo lettera raccomandata A/R, fissando un termine congruo rispetto alla fattispecie. In caso di persistenza dell'inadempimento il CISS OSSOLA applicherà una penale sino ad un valore complessivo del 20% del valore dell'appalto. In caso di reiterazione od in caso di particolare gravità dell'inadempimento il CISS OSSOLA avrà la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di semplice comunicazione con lettera raccomandata A/R, senza diritto a risarcimento alcuno per l'aggiudicatario.

La cancellazione dall'albo risolverà il contratto in corso salvo i diritti previsti dall'articolo 2231 del Codice Civile.

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURA ASSICURATIVA

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto dell'Amministrazione e di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto dell'appalto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

A tal fine, l'affidatario dovrà presentare all'Amministrazione, prima della stipula del contratto, una polizza assicurativa, rilasciata da primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per qualsiasi danno che l'affidatario possa arrecare al CISS OSSOLA, che dovrà essere ricompresa nel novero dei Terzi, ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché ai terzi in genere, anche con riferimento ai danni da trattamento dei dati personali.

La garanzia RCT (Responsabilità civile terzi) dovrà altresì garantire qualsiasi danno (compreso il caso di morte e di lesioni personali) causato a terzi derivante dalle attività oggetto del servizio affidato.

L'affidatario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutto il periodo di durata dell'appalto e a trasmettere al CISS OSSOLA, ad ogni scadenza di polizza, la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo successivo o eventuale nuova polizza sostitutiva con caratteristiche almeno analoghe a quelle della polizza presentata in sede di contratto.

Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- massimale RCT per sinistro e per persona non inferiore a € 1.000.000,00

- massimale RCO per sinistro e per persona non inferiore a € 1.000.000,00

- non dovrà prevedere un limite al massimale per anno assicurativo, ovvero una somma massima risarcibile durante la medesima annualità assicurativa;

- i massimali dovranno essere singolarmente garantiti anche in caso di sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che la garanzia RCO;

- il massimale relativo ai danni da trattamento dei dati personali non dovrà essere inferiore ad € 100.000,00 per sinistro;

- non dovrà prevedere franchigia o, in caso contrario, la/e franchigia/e di polizza non potrà/non essere opposta/e ai terzi e/o all'Amministrazione.

Resta inteso che l'affidatario dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.

RISERVATEZZA

Tutti i documenti, i dati tecnici, le informazioni e quant'altro consegnato al medico incaricato e/o elaborati dallo stesso, rivestono carattere di assoluta riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà del CISS OSSOLA.

Il medico incaricato, nell'esercizio dei compiti ad esso affidati, è autorizzato a trattare i dati personali, anche sensibili, strettamente inerenti ed indispensabili per il perseguimento delle attività oggetto dell'incarico.

L'incaricato assume la figura di responsabile del trattamento dei dati personali ex articolo 29 del D.lgs. 196 del 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e deve pertanto, nell'attività di trattamento, attenersi rigorosamente alle disposizioni di legge.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" s'informa che i dati forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla selezione e per eventuale successiva stipula e gestione del presente incarico.

CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente appalto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Verbania.

NORME GENERALI

I documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Le comunicazioni con i concorrenti sono tenute attraverso la casella di posta elettronica dell'ente comunicata sul bando e le caselle indicate dai concorrenti nella documentazione di gara.

Non sono ammesse offerte, parziali, incomplete, condizionate o con riserva.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione o sottoscritta da soggetto diverso dall'offerente se privo di legale rappresentanza o di procura.

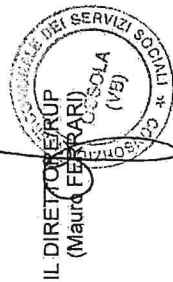
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy), i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara sono oggetto di trattamento, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara stessa.

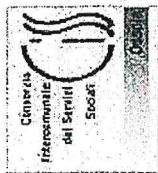
L'Ente appaltante si riserva di:

- * non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto, titolo o pretesa al riguardo;

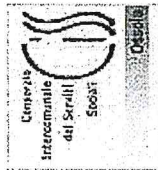
- * di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se valida e congrua.

IL DIRETTORE/UP
(Maurizio FERRARI)
CCOLA
(V5)





CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI
(C. I. S. S. - OSSOLA)
Via Mizzoccola, 28 - 28845 Domodossola (Vb)
Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770
Web: www.ciiss-ossola.it e-mail: personale@ciiss-ossola.it



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI
(C. I. S. S. - OSSOLA)
Via Mizzoccola, 28 - 28845 Domodossola (Vb)
Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770
Web: www.ciiss-ossola.it e-mail: personale@ciiss-ossola.it

Allegato 1 A (MODELLO INDIVIDUALE)

ISTANZA RELATIVA AL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PRESSO IL CISS OSSOLA AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 2020-2022

Il sottoscritto (Cognome e nome).....

Partita Iva (se posseduta).....

Codice Fiscale..... Data di nascita.....

Luogo di nascita..... Cittadinanza.....

Via..... N.....

Tel:..... Fax:..... Cell:.....

e-mail:.....

CHIEDE

di partecipare al bando di gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- di essere iscritto all'Ordine dei Medici di..... con n.

- di essere in possesso di laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione;

- di essere in possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 38, comma 1, alle condizioni dei commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.e. precisamente (barrare il caso in cui si rientra)

() specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

() docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

() autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 s.m.i. (Attuazione delle direttive n. 80/107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;

() specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale

- di aver svolto almeno un incarico di Medico Competente svolto presso enti pubblici o aziende private con più di 50 dipendenti.

ATTESTA

che quanto sopra corrisponde a verità e

DICHIARA

1. l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. di consentire l'utilizzo dei dati personali ai sensi delle norme vigenti ai fini della valutazione della candidatura ed eventualmente dell'affidamento dell'incarico;
3. di aver preso visione e di accettare tutte le norme e condizioni previste dal bando.

Luogo e Data.....

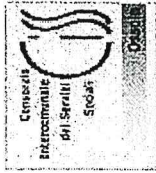
Firma.....

Si allega copia del documento d'identità



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)
Via Mizzoccola, 28 - 28845 Domodossola (Vb)
Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770
Web: www.ciss-ossola.it e-mail: personale@ciss-ossola.it



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI
(C. I. S. S. - OSSOLA)
Via Mizzoccola, 28 - 28845 Domodossola (Vb)
Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770
Web: www.ciss-ossola.it e-mail: personale@ciss-ossola.it

Allegato 1 B (modello per PERSONE GIURIDICHE)

ISTANZA RELATIVA AL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PRESSO IL CISS OSSOLA AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 2020-2021

Il sottoscritto (Cognome e nome).....
Partita Iva (se posseduta)
Codice Fiscale..... Data di nascita.....
Luogo di nascita..... Cittadinanza
Via..... N.....
Tel:..... Fax:..... Cell:.....
e-mail:
in nome e per conto
di
Con sede in Via
Codice Fiscale

CHIEDE

di partecipare al bando di gara per l'affidamento del servizio in oggetto.
A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

che, in caso di aggiudicazione, il servizio in oggetto sarà svolto da
COGNOME NOME

Si allega autocertificazione individuale del sunnominato (MODELLO 1 A).

ATTESTA

che quanto sopra corrisponde a verità e

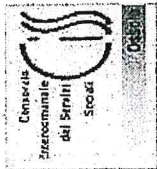
DICHIARA

1. l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. di consentire l'utilizzo dei dati personali ai sensi delle norme vigenti ai fini della valutazione della candidatura ed eventualmente dell'affidamento dell'incarico;
3. di aver preso visione e di accettare tutte le norme e condizioni previste dal bando.

Luogo e Data

Firma

Si allega copia del documento d'identità



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)
Via Mizzoccola, 28 - 28845 Domodossola (Vb)
Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770
Web: www.ciss-ossola.it e-mail: personale@ciss-ossola.it

Allegato 2

**GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PRESSO IL
CISS OSSOLA AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 - PERIODO 2020-2024.**
OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto (Cognome e nome).....

Data di nascita.....

Luogo di nascita.....

DICHIARA

di essere in possesso di esperienze professionali, maturate in qualità di medico competente,
presso pubbliche amministrazioni e aziende private come da tabella allegata e
controfirmata

(in caso di necessità allegare più copie della tabella, controfirmando ciascuna copia)

ATTESTA

che quanto sopra corrisponde a verità

Luogo e Data _____

Firma _____

Si allega copia del documento d'identità

[illegible]



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 - 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: www.ciiss-ossola.it e-mail: personale@ciiss-ossola.it

Allegato 3

**GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PRESSO IL
CISS OSSOLA AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 - PERIODO 2020-2022
OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto (cognome e nome).....

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

1) Visita medica (COSTO UNITARIO)

(in lettere) : Lordo Euro _____

di cui oneri fiscali e/o previdenziali (in lettere) Euro: _____

2) Gestione complessiva del servizio in relazione agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e smi e svolgimento del corso di aggiornamento di primo soccorso

(in lettere) : Lordo Euro _____

di cui oneri fiscali e/o previdenziali (in lettere) Euro: _____

a tal fine DICHIARA

- che l'importo offerto è remunerativo ed onnicomprensivo;
- che con l'importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri e le spese connesse all'espletamento del servizio;
- che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

Luego e Data _____

Firma _____

ALL. 4

Art. 80 D. Lgs. 50/2016 e smi (Motivi di esclusione) 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; ((b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile); c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione((,)) 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza ((, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,)) di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 3. ((L'esclusione di cui ai commi 1 e 2)) va disposta se la sentenza o il decreto ((ovvero la misura interdittiva)) sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ((ivi compresi insititori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri)) di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un oneroso pagamento di imposte e tasse superiore

all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ((di cui al)) decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ((, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale)). Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha operato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'ommettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ((f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero ((non)) autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non

risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale (e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna)). 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerate adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedimento contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). 14. Non possono essere affidati di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

ART. 53. COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi, eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

